

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEI SOCI DI TRAWELL CO S.P.A.
CONVOCATA PER I GIORNI 28-29 GIUGNO 2021**

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata in data 27 maggio 2021, con avviso pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società, il Consiglio di Amministrazione di Trawell Co S.p.A. ha convocato l'assemblea dei soci della Società, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 giugno 2021 in prima convocazione e per il 29 giugno 2021 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*
2. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*
3. *Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*
4. *Adeguamento dello Statuto Sociale alle previsioni del nuovo Regolamento AIM Italia; deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

1.- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In merito al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020, si rinvia al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2021 e messo a disposizione degli azionisti con le modalità e i termini prescritti dalle norme di legge e regolamentari in vigore.

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 registra una perdita pari ad euro 9.653.133,07. La seguente tabella riporta la composizione del patrimonio netto della Società, come risultante dal progetto di bilancio sottoposto all'approvazione degli Azionisti.

Capitale Sociale	€ 14.158.082,00
Riserve	€ 5.042.940,13
Riserva per piani a benefici definiti	€ 188.448,70
Utili (Perdite) Portati a Nuovo	0
Utili (Perdite) dell'esercizio	(€ 9.653.133,07)
Totale Patrimonio Netto	€ 9.736.337,76

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo dunque ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Trawell Co S.p.A., esaminata la Relazione Finanziaria relativa all'esercizio 2020, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione, nonché le relazioni della Società di Revisione e dei Sindaci, delibera di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione (allegato al presente atto sub Allegato A) e rinviare a nuovo la perdita risultante dal conto economico".

2.- Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione rammenta che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, viene a scadenza il mandato dell'attuale Collegio Sindacale (nominato con delibera dell'assemblea in data 26 aprile 2018, per gli esercizi sociali 2018, 2019 e 2020), rendendosi quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile

Sempre ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Vi ricordiamo che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Vi rammentiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a nominare il Presidente del Collegio Sindacale e a deliberare in merito al compenso annuale dei componenti dell'organo di controllo per l'intero periodo di durata del loro ufficio. A tale ultimo riguardo, ricordiamo che i compensi dei componenti del Collegio Sindacale sono attualmente stabiliti in euro 11.000,00, oltre oneri e accessori di legge, per il Presidente e in euro 9.000,00, oltre oneri e accessori di legge, per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a formulare le proposte di candidatura per la nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale a norma dell'art. 2398 del codice civile, nonché ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio ai sensi dell'art. 2402 del codice civile, il tutto in conformità a quanto sopra indicato.

3. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione informa che il Consiglieri Giuseppe Gentile e Roberto Mosca, anche al fine di consentire alla Società di beneficiare, pro futuro, di ulteriori risparmi di costi, con comunicazioni in data 11 giugno 2021 hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consiglieri di amministrazione della Società, con decorrenza dalla data della prossima assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 16.12 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386, secondo comma, c.c. l'assemblea è chiamata alla sostituzione dell'amministratore.

Tuttavia, tenuto conto dell'attuale contesto socio-economico e dell'impatto che l'emergenza sanitaria Covid-19 ha avuto per il settore di attività di Trawell Co S.p.A., il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, in linea con il condivisibile proposito degli stessi consiglieri dimissionari di favorire il contenimento dei costi di gestione della Società, di confermare l'attuale composizione dell'organo amministrativo, nel numero di quattro componenti.

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo dunque ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Trawell Co S.p.A., preso atto delle dimissioni dei Consiglieri Giuseppe Gentile e Roberto Mosca, delibera di confermare l’attuale composizione dell’Organo Amministrativo, nel numero di quattro componenti, nelle persone dei Sig.ri Rudolph Gentile, David Debach, Edoardo Zarghetta e Marek Niedzielski Gentile, senza provvedere alla nomina di nuovi amministratori in sostituzione dei consiglieri dimissionari”.

4.- Adeguamento dello Statuto Sociale alle previsioni del nuovo Regolamento AIM Italia; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione al quarto punto all’ordine del giorno, per il quale l’Assemblea è convocata in sede straordinaria, il Consiglio di Amministrazione rammenta che al fine di adeguare le attuali previsioni statutarie al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia del 16 settembre 2020 pubblicato da Borsa Italiana, si rende necessario modificare alcuni articoli dello Statuto Sociale al fine di renderli conformi a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia attualmente vigente.

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo dunque ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Trawell Co S.p.A., delibera di sostituire gli articoli 8, 13, 15, 16 e 27 dello Statuto Sociale come segue e di approvare pertanto il nuovo Statuto Sociale, che si allega al verbale di assemblea sub Allegato B:

ARTICOLO 8

*8.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca o l’esclusione dalle negoziazioni) si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia (di seguito, la **“Disciplina Richiamata”**) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la **“Consob”**) in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 del TUF). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.*

*8.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato **“Panel”**. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.*

8.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF”, ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

8.4 L’articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l’esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario. La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 8 dello Statuto.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

*

ARTICOLO 13

13.1 La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul AIM Italia od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge.

13.2 Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.

13.3 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.

13.4 Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

*

ARTICOLO 15

15.1 Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

15.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15.3 Salvo quanto previsto dall'art. 23.2, l'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli indicati al successivo art. 15.4.

15.4 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. In tal caso la Società dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

15.5 Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.

15.6 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

15.7 Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

*

ARTICOLO 16

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

16.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

16.4 Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista.

16.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal successivo articolo 16.6 per il deposito della lista.

16.6 Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data prevista per l'assemblea convocata per deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data dell'assemblea.

16.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate come non presentate.

16.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

16.9 Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

(i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
(ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante amministratore.

16.10 Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

16.11 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto dell'art. 16.2 del presente Statuto.

16.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

16.13 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente Statuto.

*

ARTICOLO 27

27.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza

previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 4 del presente Statuto. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3 del codice civile il Collegio Sindacale può esercitare il controllo contabile sulla Società, ai sensi di legge.

27.2 Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso.

27.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

27.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

27.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente Statuto".

Gallarate, 11 giugno 2021

Trawell Co S.p.A.
(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)